SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1600)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1985, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

(V. *Stampato Camera n.* **1832**)

presentato dal Ministro dell'Interno
(SCALFARO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

col Ministro del Tesoro
(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LONGO)

e dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **51** *e* **451**)

d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICHIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI Franco, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE e ZANFAGNA (51); BONALUMI, LA MALFA, GIADRESCO e FERRARI Marte (451)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 dicembre 1985

Anagrafi e rilevazioni dei cittadini residenti all'estero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 1.

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dalla anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Ufficio dello stato civile di Roma comunica alla anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nella anagrafe di cui ai precedenti commi quarto e quinto, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, per seguire corsi di studio o per altre cause di durata non superiore a trenta mesi.

Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento della anagrafe di cui al precedente quarto comma è costituito dal Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla VII, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

Art. 2.

La iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al quarto comma dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Art. 3.

Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

1) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sè o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

2) alle comunicazioni di stato civile;

3) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Art. 4.

La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, ad esclusione della prima di cui all'articolo 20 della presente legge;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

Art. 5.

Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comuni-

cazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

Art. 6.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei pre-

detti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del precedente sesto comma.

Art. 7.

Sulla base delle risultanze della anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, penultimo comma, il rilascio dei seguenti certificati:

1) certificato di stato di famiglia;

2) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

TITOLO II

RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 8.

La rilevazione dei cittadini italiani all'estero, ad eccezione della prima, ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

Art. 9.

Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

Art. 10.

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.

Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

Art. 11.

Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal Comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.

Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.

Art. 12.

Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

Art. 13.

Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere, ai fini della rilevazione, la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del precedente comma, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.

L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei Comitati dell'emigrazione italiana eletti ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicata all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

Art. 14.

I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno - Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonchè per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

Art. 15.

Il capo della rappresentanza diplomatica nei paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione « uffici consolari » comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le agenzie consolari di prima categoria.

Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

Nei paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.

Art. 17.

Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari e registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonchè di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari sono dotati di adeguati strumenti ed attrezzature, nonchè di sistemi elettronici di raccolta e di elaborazione di dati.

Per consentire, in relazione ai compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato fino ad un massimo di centosettanta unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono nuclei particolarmente consistenti di connazionali. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 462, e ad eventuali altri divieti di assunzione.

Per l'effettuazione della prima rilevazione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla citata legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge e ad eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo

trimestrale, prorogabile, in caso di necessità, per un ulteriore pari periodo, in numero non superiore a due unità per ogni rappresentanza diplomatica o ufficio consolare di prima categoria, in relazione alla consistenza delle collettività italiane da rilevare. Agli stessi fini, detto Ministero è altresì autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto centrale di statistica per gli adempimenti di competenza dello stesso Istituto.

Le assunzioni del personale previste dal secondo comma del presente articolo possono essere effettuate a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 18.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

Art. 19.

Per la prima attuazione dell'articolo 17, primo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1985 e di lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986 e 1987, ivi comprese le spese di gestione.

La spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 17, primo comma, per gli esercizi successivi al 1987 e le relative spese di gestione sono determinate triennalmente con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, secondo comma, della presente legge è valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1986.

L'onere derivante dagli adempimenti di competenza del Ministero degli affari esteri per l'attuazione della prima rilevazione, ivi comprese le spese di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge, viene valutato complessivamente in lire 20 miliardi.

L'onere derivante, per l'attuazione della presente legge, dagli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge, è valutato in lire 5 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1985 ed in lire 15 miliardi annui per il 1986 ed il 1987, si provvede: per parte dell'onere relativo al 1985 (lire 15 miliardi) a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per « Censimento generale degli italiani all'estero »; per la restante quota dell'onere relativo al 1985 (lire 15 miliardi) e per gli oneri di lire 15 miliardi annui del 1986 e del 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al suddetto capitolo n. 6856 relativo all'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero ».

Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La prima rilevazione avrà luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.